Conto corrente con la posta | Anno 88° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 29 settembre 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 223 DEL 29 SETTEMBRE 1947:

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1947.
Approvazione della tabella indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondente alle varie cifre di patrimoni imponibili, agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

(4110)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

E' ripristinata al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'Armata nella riserva PARIANI Alberto a datare dal 24 gennaio 1947 la concessione delle seguenti ricompense al valore militare conferitegli (con decreto-legge 25 marzo 1917 e regio decreto 21 marzo 1920) con le motivazioni a fianco di ciascuna indicata:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Durante un anno di guerra, con forte fede, con intelligente e zelante lavoro, rese segnalati servizi Fu alla testa di Val Fonda tra i combattenti, in momenti difficili, esempio di coraggio, per mantenere informato il comando sulla situazione. A Campomolon, durante un violento bombardamento, restò sotto il fuoco, per seguire l'andamento dell'azione. Sulle falde nord-orientali di monte Mosciagh, eseguì imperturbabile una ricognizione sotto il fuoco delle bombarde nemiche. Con serenità affrontò gravi pericoli per adempiere sempre con esattezza il proprio dovere. — Altopiano di Folgaria - Campomolon altopiano di Asiago: ottobre 1915 - novembre 1916.

MEDAGLIA D'ARGENTO « sul campo ».

Sottocapo di Stato Maggiore di un gruppo di Corpi d'armata, fu coadiuvatore efficacissimo del comando, nella preparazione e durante lo svolgimento di una fortunata battaglia offensiva, fornendo importanti notizie, procurantesi con ardite ricognizioni, intelligentemente eseguite sulle prime linee ed in località intensamente battute dal fuoco nemico. — Altopiano d'Asiago: gennaio 1918.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1947
Registro Esercito n. 18, *foglio n.* 355.

(4116)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 945.
Modificazione della circoscrizione giudiziaria in relazione alla ricostituzione della sede di tribunale nei comuni di Bassano del Grappa e Mondovì.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per effetto della ricostituzione della sede di tribunale nei comuni di Bassano del Grappa e di Mondovì, alle tabelle *A, B, C* e *D*, allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive, sono apportate le modificazioni contenute nelle annesse tabelle *A, B, C* e *D*, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Gli uffici predetti cominceranno a funzionare il 15 novembre 1947.

Dalla medesima data i comuni di Bene Vagienna, Salmore, Sant'Albano Stura e Trinità sono distaccati dalla pretura di Fossano ed aggregati alla pretura di Carrù (sede distaccata di Bene Vagienna); il comune di Somano è distaccato dalla pretura di Alba e quello di Monchiero dalla pretura di Brà ed entrambi aggregati alla pretura di Carrù (sede distaccata di Dogliani) ed i comuni di Salcedo e Pozzoleone sono distaccati il primo dalla pretura di Thiene ed il secondo da quella di Vicenza ed aggregati alla pretura di Bassano del Grappa (sede distaccata di Marostica).

Art. 2.

Gli affari civili e penali in corso al 14 novembre 1947 presso i tribunali di Alba, Vicenza e Cuneo e presso le preture di Alba, Brà, Fossano, Thiene e Vicenza — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dal territorio assegnato ai tribunali di Bassano del Grappa e di Mondovì e dai comuni di Bene Vagienna, Salmore, Sant'Albano Stura, Trinità, Somano, Monchiero, Salcedo e Pozzoleone, sono, di ufficio, devoluti, rispettivamente, alla cognizione dei tribunali di Bassano del Grappa e Mondovì e delle preture di Carrù e Bassano del Grappa.

Art. 3.

Dal 15 novembre 1947 le piante organiche del personale della magistratura, dei funzionari di cancelleria e di segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari risultanti dalle tabelle *H, I* ed *M* allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: *B, C* ed *E*, annesse al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881 e *G*, annessa al regio decreto-legge 29 settembre 1933, n. 1282, con le variazioni successive, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — sono modificate come dalle unite tabelle *E, F, G, H, I, L, M* ed *N*, vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 12, *foglio n.* 122. — FRASCA

TABELLA A

Numero delle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TRIBUNALE DI CUNEO

Borgo San Dalmazzo - Cuneo - Demonte - Dronero - Fossano - Racconigi - Saluzzo - Savigliano - Venasca.

TRIBUNALE DI MONDOVÌ

Carrù - Ceva - Mondovì.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Asiago - Bassano del Grappa.

TRIBUNALE DI VICENZA

Arzignano - Lonigo - Schio - Thiene - Valdagno - Vicenza.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA B

Circoscrizione territoriale delle preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TRIBUNALE DI ALBA

Pretura di:

Alba: Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bossolasco, Castelletto Uzzone, Castiglione-Falletto, Cissone, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Guarone, Lequio Berria, Levice, Magliano-Alfieri, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Porletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Priocca, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle delle Langhe, Sinio, Torre Bormida, Trezzo-Tinella.

Brà: Brà, Ceresole d'Alba, Cervere, Cherasco, La Morra, Narzole, Novello, Pocopaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno.

Canale: Baldissero d'Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba.

Santo Stefano Belbo: Bosia, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cossano-Belbo, Mango, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo.

TRIBUNALE DI CUNEO

Pretura di:

Borgo San Dalmazzo: Borgo San Dalmazzo, Briga Marittima, Entracque, Limone Piemonte, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Tenda, Valdieri, Vernante.

Cuneo: Beinette, Boves, Castelletto Stura, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Peveragno, Vignolo, Villafalletto.

Demonte: Aisone, Argentera, Demonte, Gajola, Moiola, Pietraporzio, Sambuco, Valloriate, Vinadio.

Dronero: Acceglio, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleve, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valgrana, Villar San Costanzo.

Fossano: Centallo, Fossano, Vottignasco.

Racconigi: Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Murello, Racconigi.

Saluzzo: Brondello, Cardè, Castellar, Crissolo, Envie, Faule, Gambasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Paesana, Pagno, Polonghera, Revello, Rifreddo, Ruffia, Saluzzo, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Verzuolo, Villanova Solaro.

Savigliano: Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Savigliano.

Venasca: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeire, Venasca.

TRIBUNALE DI MONDOVÌ

Pretura di:

Carrù: Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bonvicino, Carrù, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Monchiero, Piozzo, Salmore, Sant'Albano Stura, Somano, Trinità.

Ceva: Alto, Bagnasco, Battifollo, Camerana, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Ciglié, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Rocca Cigliè, Roascio, Sale delle Langhe, Salicetto, Scagnello, Torresina, Viola.

Mondovì: Bastia Mondovì, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Margarita, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montanera, Morozzo, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Roburento, Rocca de' Baldi, Roccaforte di Mondovì, San Michele di Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Pretura di:

Asiago: Asiago, Foza, Gallio, Lusiana, Pedemonte, Roana, Rotzo, Valdastico.

Bassano del Grappa: Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove, Pozzoleone, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, San Nazzario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.

TRIBUNALE DI VICENZA

Pretura di:

Arzignano: Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino.

Lonigo: Agugliaro, Alonte, Asigliano Veneto, Campiglia de' Berici, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montebello-Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, San Germano de Berici, Sarego, Sossano.

Schio: Arsiero, Laghi, Lastebasse, Malo, Monte di Malo, Piovene-Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Tonezza, Torrebelvicino, Tretto, Valli del Pasubio, Velo d'Astico.

Thiene: Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Sarcedo, Thiene, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Valdagno: Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino, Valdagno.

Vicenza: Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otta, Nanto, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Zovencedo.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA C

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di pretura distinta per Corti di appello, Tribunali e Preture

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TRIBUNALE DI CUNEO

Pretura di Borgo San Dalmazzo

Tenda: Briga Marittima, Tenda.

Pretura di Dronero

Caraglio: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana.

Pretura di Saluzzo

Paesana: Crissolo, Oncino, Paesana, Sanfronte.

TRIBUNALE DI MONDOVÌ

Pretura di Carrù

Benevagienna: Benevagienna, Salmore, Sant'Albano Stura, Trinità.
Dogliani: Belvedere Langhe, Bonvicino, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Somano.

Pretura di Ceva

Garessio: Alto, Caprauna, Garessio, Ormea, Priola.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Pretura di Bassano del Grappa

Marostica: Conco, Mason Vicentino, Molvena, Nove Pianezze, Pozzoleone, Salcedo, Schiavon.

Pretura di Vicenza

Barbarano: Albettone, Barbarano, Castagnero, Nanto, Zovencedo.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA D

Circoli di Corte di assise

Sezione in funzione di Corte di assise	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
	Corte di appello di Torino	
Sezione 1ª	Torino	Torino
2ª	Alessandria	Alessandria
3ª	Aosta	Aosta
4ª	Asti	Asti
5ª	Casale Monferrato	Casale Monferrato
6ª	Cuneo	Alba, Cuneo, Mondovì
7ª	Ivrea	Ivrea
8ª	Novara	Biella, Novara, Verbania Vercelli
	Corte di appello di Venezia	
Sezione 1ª	Venezia	Venezia
2ª	Belluno	Belluno
3ª	Bolzano	Bolzano
4ª	Padova	Padova
5ª	Rovigo	Rovigo
6ª	Trento	Rovereto, Trento
7ª	Treviso	Treviso
8ª	Verona	Verona
9ª	Vicenza	Bassano del Grappa, Vicenza

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA E

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle Corti di appello

SEDE	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Primi presidenti	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratori generali della Repubblica	Avvocati generali	Sostituti Procuratori generali
Roma	1	11	60	1	1	14
Torino	1	7	34	1	1	7
Trieste	1	—	1	1	—	—
Venezia	1	6	22	1	1	5
Sezione Fiume	—	1	1	—	1	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA F

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto ai Tribunali

SEDE	Magistrati giudicanti				Pubblico ministero		
	Presidenti	Presidenti di Sezione	Consiglieri istruttori	Giudici	Procuratori della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti Procur. della Repubblica
Bassano del Grappa	1	—	—	5	1	—	1
Capodistria	1	—	—	1	1	—	—
Fiume	1	—	—	1	1	—	—
Foggia	1	2	—	16	1	—	4
Lecce	1	2	—	17	1	—	5
Lucera	1	—	—	8	1	—	2
Mondovì	1	—	—	5	1	—	1
Pola	1	—	—	1	1	—	—
Roma	1	16	1	99	1	1	25
Trapani	1	2	—	12	1	—	4
Trieste	1	—	—	1	1	—	—
Zara	1	—	—	1	1	—	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *G*

Magistrati addetti alle Preture

SEDI	Primi Pretori	Pretori e Aggiunti giudiziari	Uditori Vice Pretori
Abbazia	—	1	—
Bari	3	6	3
Bologna.	3	6	4
Capodistria	—	1	—
Catania	2	7	3
Fiume	—	1	—
Messina	3	4	2
Napoli	4	32	15
Palermo	4	13	7
Pola	—	1	—
Reggio Calabria	1	3	1
Roma	5	41	15
Torino	3	16	8
Trieste	1	—	—
Velletri	1	2	1
Villa del Nevoso	—	1	—
Venezia	4	4	3
Zara	—	1	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *H*

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte Suprema di cassazione ed alle Corti di appello

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE						SEGRETERIE					
	Dirigenti		In sott'ordine				Dirigenti		In sott'ordine			
	grado 6°	grado 7°	grado 7°	grado 8°	di grado inferiore all'8° ed aiutanti	Totale	grado 6°	grado 7°	grado 7°	grado 8°	di grado inferiore all'8° ed aiutanti	Totale
Corte di cassazione	1	—	18	8	10	37	1	—	1	1	3	6
Corte App. Bari	1	—	5	4	7	17	1	—	2	2	2	7
Corte App. Catania	—	1	4	4	8	17	—	1	1	1	3	6
Corte App. Firenze	1	—	5	5	8	19	1	—	1	2	3	7
Corte App. Milano	1	—	10	13	11	35	1	—	3	5	3	12
Corte App. Palermo	1	—	7	9	15	32	1	—	3	4	4	12
Corte App. Roma	1	—	9	9	18	37	1	—	3	5	4	13
Corte App. Trieste	—	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1
Sezione di Fiume	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *I*

Personale di cancelleria e segreteria addetto ai Tribunali

TRIBUNALE	CANCELLERIE						SEGRETERIE					
	Dirigenti		In sott'ordine				Dirigenti		In sott'ordine			
	grado 7°	grado 8°	grado 7°	grado 8°	di grado inferiore all'8° ed aiutanti	Totale	grado 7°	grado 8°	grado 7°	grado 8°	di grado inferiore all'8° ed aiutanti	Totale
Alessandria	1	—	2	2	9	14	1	—	—	1	4	
Bassano del Grappa	1	—	—	1	4	6	1	—	—	1	1	
Capodistria	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
Firenze	1	—	6	9	16	32	1	—	1	3	6	1
Fiume	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
Lecce	1	—	2	4	10	17	1	—	—	1	5	
Lucera	1	—	—	2	7	10	1	—	—	1	2	
Milano	1	—	16	24	69	110	1	—	5	7	18	3
Mondovì	1	—	—	1	4	6	1	—	—	1	1	
Pola	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
Reggio Calabria	1	—	1	3	9	14	1	—	—	—	4	
Roma	1	—	23	24	62	110	1	—	5	7	20	3
Torino	1	—	8	12	34	55	1	—	3	4	10	1
Trapani	1	—	2	3	8	14	1	—	—	1	6	
Trieste	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
Zara	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *L*

Personale di cancelleria addetto alle Preture costituite in Sezioni

PRETURA	Dirigenti		In sott'ordine		Totale
	grado 7°	grado 8°	grado 8°	di gradi inferiori ed aiutanti	
Brescia	—	1	—	13	14
Cagliari	—	1	—	10	11
Firenze	—	1	—	21	22
Genova	—	1	—	32	33
Livorno	—	1	—	9	10
Milano	1	—	2	74	77
Palermo	—	1	—	31	32
Pola	—	1	—	—	1
Roma	1	—	2	104	107
Torino	—	1	—	49	50
Trieste	—	1	—	1	2
Udine	—	1	—	9	10
Venezia	—	1	—	16	17
Verona	—	1	—	12	13

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *M*

Personale di cancelleria addetto alle Preture

PRETURA	DIRIGENTI Primi Cancellieri	IN SOTT'ORDINE Primi Cancellieri Cancellieri ed aiutanti di Cancelleria	Totale
Abbazia	1	—	1
Aidussina	1	—	1
Barletta	1	3	4
Bisceglie	1	1	2
Barrafranca	1	1	2
Capodistria	1	—	1
Cariati	1	1	2
Castelnuovo della Daunia	1	1	2
Dignano d'Istria	1	—	1
Fiume	1	—	1
Ispica	1	1	2
Lanciano	1	3	4
Montona	1	—	1
Parenzo	1	—	1
Pinguente	1	—	1
Postumia Grotte	1	—	1
Pratola Peligna	1	1	2
Ramacca	1	1	2
Randazzo	1	1	2
Reggio Calabria	1	5	6
Rovigno d'Istria	1	—	1
Sannicandro Garganico	1	1	2
San Giovanni Valdarno	1	1	2
Santo Stefano di Camastra	1	1	2
Spinazzola	1	1	2
Tolmino	1	—	1
Torremaggiore	1	1	2
Urbino	1	2	3
Velletri	1	6	7
Villa del Nevoso	1	—	1
Vittoria	1	3	4
Volterra	1	1	2
Volturara Appula	1	1	2
Zara	1	—	1

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *N*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Cancelleria Uscieri capi	Cancelleria Uscieri	Segreteria Uscieri capi	Segreteria Uscieri
Corte Suprema di cassazione	2	2	15	1	6
Corte di appello di Milano	5	1	13	—	3
» Napoli	6	1	30	1	6
» Palermo	2	1	9	—	3
» Roma	4	1	11	1	6
» Torino	2	1	6	—	3
» Trieste	1	—	1	—	1
» Venezia	1	1	6	—	2
Sezione di Fiume	1	—	1	—	1
Tribunale di Bassano del Grappa	1	—	1	—	1
» Fiume	1	—	1	—	1
» Milano	8	1	18	—	3
» Mondovì	1	—	1	—	1
» Pola	1	—	1	—	1
» Roma	16	2	30	1	5
» Trieste	1	—	1	—	1
Pretura di Abbazia	1	—	—	—	—
» Bari	5	—	3	—	—
» Bologna	4	—	5	—	—
» Brescia	3	—	3	—	—
» Cagliari	2	—	3	—	—
» Capodistria	1	—	—	—	—
» Catania	6	—	5	—	—
» Catanzaro	2	—	2	—	—
» Firenze	7	—	4	—	—
» Fiume	1	—	—	—	—
» Genova	8	—	6	—	—
» L'Aquila	2	—	2	—	—
» Messina	4	—	3	—	—
» Milano	20	1	11	—	—
» Montona	1	—	—	—	—
» Napoli	23	1	12	—	—
» Palermo	8	1	6	—	—
» Pisino	1	—	—	—	—
» Pola	1	—	—	—	—
» Roma	21	1	10	—	—
» Torino	8	1	7	—	—
» Trieste	1	—	1	—	—
» Venezia	3	—	4	—	—
» Villa del Nevoso	1	—	—	—	—
» Zara	1	—	—	—	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 946.

Modificazione della circoscrizione giudiziaria relativamente alle circoscrizioni dei tribunali di Potenza, Isernia, Matera, Cassino e Santa Maria Capua Vetere.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1948 il mandamento di Genzano di Lucania è assegnato al tribunale di Potenza, ed i mandamenti di Capriati al Volturno, Mignano e Roccamonfina sono assegnati al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Conseguentemente, alle tabelle *A* e *B*, allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive, sono apportate le modificazioni contenute nelle annesse tabelle *A* e *B*, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Gli affari civili e penali in corso al 31 dicembre 1947 presso il tribunale di Matera, presso i tribunali di Cassino ed Isernia e presso la Corte di appello di Roma, per quanto riguarda le preture di Mignano e Roccamonfina — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dai territori compresi nella circoscrizione delle preture di Genzano di Lucania, Capriati al Volturno, Mignano e Roccamonfina, sono — di ufficio — devoluti, rispettivamente, alla cognizione dei tribunali di Potenza e di Santa Maria Capua Vetere e della Corte di appello di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 121. — FRASCA

TABELLA *A*

Numero delle sedi delle Corti di appello dei Tribunali e delle Preture

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI ISERNIA

Agnone, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel San Vincenzo, Forlì del Sannio, Frosolone, Isernia, Venafro.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Arienzo, Aversa, Capriati al Volturno, Capua, Carinola, Caserta, Maddaloni, Marcianise, Mignano, Piedimonte d'Alife, Pignataro Maggiore, Roccamonfina, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Teano, Trentola.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI MATERA

Ferrandina, Irsina, Matera, Pisticci, Rotondella, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico.

TRIBUNALE DI POTENZA

Acerenza, Avigliano, Bella, Brienza, Calvello, Genzano di Lucania, Laurenzana, Marsico Nuovo, Muro Lucano, Potenza, Tolve, Vietri di Potenza, Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Alvito, Arce, Atina, Cassino, Pontecorvo, Sora.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI ISERNIA

Pretura di:

Agnone: Agnone, Belmonte del Sannio, Pietrabbondante, Poggio Sannita.
Cantalupo nel Sannio: Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Angelo in Grotte.
Capracotta: Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco.
Carovilli: Carovilli, Chiauci, Civitanova del Sannio, Pescolanciano, San Pietro Avellana, Vastogirardi.
Castel San Vincenzo: Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli.
Forlì del Sannio: Acquaviva d'Isernia, Forlì del Sannio, Rionero Sannitico, Roccasicura.
Frosolone: Bagnoli del Trigno, Duronia, Frosolone, Sant'Elena Sannita.
Isernia: Carpinone, Castelpizzuto, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pettoranello, Sant'Agapito, Sessano.
Venafro: Conca Casale, Filignano, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Pretura di:

Arienzo: Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico.
Aversa: Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, S. Arpino, Succivo, Teverola.
Capriati al Volturno: Capriati al Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica, Pratella.
Capua: Bellona, Cancello ed Arnone, Capua, Castel di Sasso, Castel Volturno, Formicola, Grazzanise, Liberi, Pontelatone, Santa Maria La Fossa, Vitulazio.
Carinola: Carinola, Francolise, Mondragone.
Caserta: Caserta, Castelmorrone, San Nicola la Strada, Casagiove.
Maddaloni: Cervino, Maddaloni, Valle di Maddaloni.

Marcianise: Capodrise, Macerata Campania, Marcianise, Portico di Caserta, Recale.
Mignano: Galluccio, Mignano, Presenzano, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine.
Piedimonte d'Alife: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano, Castello d'Alife, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Caiazzo, Piedimonte d'Alife, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola.
Pignataro Maggiore: Calvi Risorta, Camigliano, Pasturano, Pignataro Maggiore, Rocchetta a Croce, Sparanise
Roccamonfina: Conca della Campania, Marzano Appio, Roccamonfina, Tora e Piccilli.
Santa Maria Capua Vetere: Casapulla, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere, Curti.
Sessa Aurunca: Sessa Aurunca.
Teano: Baia e Latina, Caianello, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Teano, Vairano Patenora.
Trentola: Albanova, Casal Principe, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Trentola, Villa Literno.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI MATERA

Pretura di:

Ferrandina: Ferrandina, Salandra.
Irsina: Irsina.
Matera: Matera, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico.
Pisticci: Bernalda, Craco, Montalbano Jonico, Pisticci.
Rotondella: Colobraro, Nova Siri, Rotondella, Tursi, Valsinni.
San Mauro Forte: Acettura, Garaguso, Oliveto Lucano, San Mauro Forte.
Stigliano: Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Stigliano.
Tricarico: Calciano, Grassano, Grottole, Tricarico.

TRIBUNALE DI POTENZA

Pretura di:

Acerenza: Acerenza, Cancellara, Oppido Lucano.
Avigliano: Avigliano, Ruoti.
Bella: Bella, San Fele.
Brienza: Brienza, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania.
Calvello: Abriola, Calvello.
Genzano di Lucania: Banzi, Genzano di Lucania.
Laurenzana: Anzi, Armento, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Laurenzana.
Marsico Nuovo: Marsico Nuovo.
Muro Lucano: Castelgrande, Muro Lucano.
Potenza: Albano di Lucania, Baragiano, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Tito, Trivigno.
Tolve: San Chirico Nuovo, Tolve, Vaglio Lucano.
Vietri di Potenza: Balvano, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza.
Viggiano: Grumento Nuova, Marsico Vetere, Moliterno, Montemurro, Tramutola, Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Pretura di:

Alvito: Alvito, Casalvieri, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vicalvi.
Arce: Arce, Colfelice, Colle San Magno, Fontana Liri, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Giovanni Incarico, Santo Padre.
Atina: Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Picinisco, San Biagio Saracinisco, Villa Latina.
Cassino: Acquafondata, Ausonia, Cassino, Castelnuovo Parano, Cervaro, Coreno Ausonio, Piedimonte di San Germano, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Viticuso.
Pontecorvo: Aquino, Castrocielo, Esperia, Pastena, Pico, Pontecorvo.
Sora: Arpino, Brocco, Campoli Appennino, Castelliri, Fontechiari, Isola del Liri, Pescosolido, Sora.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 947.

Aumento degli assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico approvato col regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 l'assegno temporaneo di contingenza, concesso con il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare a carico della ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dei fondi della ex Cassa sovvenzioni, a norma del testo unico approvato con il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, è aumentato da L. 720 a L. 12.000 annue per ciascun assegno vitalizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 948.

Istituzione del Consiglio superiore del commercio interno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, sul riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio, il Consiglio superiore del commercio interno.

Art. 2.

Il Consiglio superiore del commercio interno formula proposte ed esprime pareri:

1) sui problemi e sui provvedimenti concernenti lo sviluppo, la disciplina e la tutela del commercio interno e delle relative attività;

2) sull'andamento e il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela degli interessi commerciali e delle istituzioni dirette ad agevolare il commercio e l'attività commerciale;

3) su ogni altra materia attinente al commercio per la quale il Ministro riterrà di sentire il Consiglio stesso.

Al Consiglio superiore del commercio sono conferite le funzioni spettanti agli organi centrali che in base a leggi, regolamenti o decreti Ministeriali esercitano attività consultiva nella materia attinente al commercio, presso il Ministero dell'industria e del commercio.

Gli organi indicati nel comma precedente sono soppressi.

Art. 3.

Il Consiglio superiore del commercio interno può compiere studi e promuovere indagini e rilevazioni sul l'andamento del commercio interno, sul volume e sul valore degli scambi, sui costi di distribuzione, sul livello dei prezzi in relazione al costo della vita ed in genere su tutto ciò che possa avere riguardo alle materie indicate nell'articolo precedente.

Art. 4.

Il Consiglio superiore del commercio interno è presieduto da persona particolarmente esperta nella materia del commercio, nominata dal Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio.

Esso è composto:

1) di dieci rappresentanti dei datori di lavoro e di dieci rappresentanti dei lavoratori delle categorie commerciali;

2) di due rappresentanti dei dirigenti di aziende commerciali;

3) di dodici rappresentanti delle camere di commercio, industria e agricoltura;

4) di quattro rappresentanti delle cooperative di consumo.

Art. 5.

Sono membri di diritto del Consiglio superiore del commercio interno:

1) i direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio;

2) i direttori generali del Ministero del commercio con l'estero;

3) i direttori generali della produzione agricola e della tutela economica del prodotto, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) i direttori generali del lavoro e della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) il direttore degli affari economici del Ministero degli affari esteri;

6) il direttore generale del Tesoro e il ragioniere generale dello Stato;

7) il direttore generale dell'Istituto centrale di statistica;

8) il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

9) il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

10) il segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Fanno parte del Consiglio, inoltre, un funzionario di grado non inferiore al 5°, dei servizi del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, di ciascuno dei Ministeri dell'interno e della marina mercantile.

Nel caso di assenza o di impedimento dei membri, indicati nel primo comma, intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nell'ufficio secondo le norme del rispettivo ordinamento.

Art. 6.

Il Consiglio superiore del commercio interno è costituito con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 7.

I membri del Consiglio superiore del commercio interno, indicati nell'art. 4 e nel secondo comma dell'art. 5 del presente decreto, durano in carica due anni. Se nominati nel corso del biennio restano in carica fino al compimento di esso.

I membri predetti decadono dalla carica se non partecipano a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo.

Art. 8.

Il Consiglio superiore del commercio interno costituisce nel suo seno un Comitato permanente.

Il Comitato predetto esercita, nei casi di urgenza, le funzioni demandate al Consiglio superiore, e svolge quelle altre funzioni, che il Consiglio stesso riterrà di delegare.

Art. 9.

Il Comitato permanente, previsto dall'articolo precedente, è composto del presidente del Consiglio, di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due lavoratori del commercio, di un rappresentante dei dirigenti di aziende, di un rappresentante delle cooperative di consumo e di tre rappresentanti delle camere di commercio.

Del Comitato fa inoltre parte il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio e il direttore generale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10.

In seno al Consiglio superiore del commercio interno, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, possono essere istituite Sezioni con competenza limitata a materie speciali.

Possono essere altresì costituite con deliberazione del Consiglio, commissioni o comitati, per lo studio di particolari problemi riguardanti la materia di competenza del Consiglio stesso.

Art. 11.

Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio, del Comitato permanente e delle Sezioni, i capi dei servizi del Ministero dell'industria e

del commercio, nonchè persone esperte nei problemi posti in discussione.

Ai lavori del Consiglio devono poi partecipare funzionari di amministrazioni non elencate nell'art. 5 se possono avervi interesse.

Art. 12.

Al servizio di segreteria del Consiglio si provvede con funzionari della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali presso il Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio superiore del commercio interno, del Comitato permanente e delle Sezioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri, con l'intervento di almeno un terzo dei componenti, compresi i membri indicati nell'art. 11.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di indire riunioni del Consiglio superiore del commercio interno con la partecipazione dei membri di altri organi consultivi del Ministero predetto o dei membri che, a tale scopo, gli organi stessi abbiano designato, per il coordinamento dei reciproci lavori e per lo studio e le proposte relative a questioni di interesse comune.

Art. 15.

Ai componenti del Consiglio e al segretario spetta un gettone di presenza ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

I membri del Consiglio che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, sono equiparati ai funzionari statali di grado 5°, per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per le missioni loro conferite in relazione ad esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del Consiglio medesimo.

Art. 16.

Le spese per il funzionamento del Consiglio gravano sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Art. 17.

Nella prima attuazione del presente decreto i rappresentanti delle categorie professionali indicati nell'art. 4 sono nominati di intesa fra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale esistenti di fatto.

Art. 18.

Se si rendessero necessarie modifiche alle disposizioni del presente decreto, che concernano le funzioni e l'ordinamento del Consiglio, potrà provvedersi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, salvo che tali modifiche importino un aumento di stanziamento nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1947.

Condizioni e modalità per la concessione dei benefici previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, riguardante il riconoscimento della partecipazione ad operazioni di guerra.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588;

Sentito lo Stato Maggiore dell'esercito;

Decreta:

Art. 1.

Il personale addetto ai servizi di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, per ottenere — agli effetti della concessione dei benefici previsti dall'art. 6 dello stesso provvedimento — il riconoscimento della partecipazione ad operazioni di guerra deve essere stato impiegato in zone ove si sono svolte operazioni di guerra o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Sono esclusi da tale riconoscimento coloro che, pur essendo impiegabili, non abbiano effettivamente prestato servizio nelle particolari contingenze predette.

Art. 2.

Le operazioni di guerra, di cui al precedente articolo, gli scacchieri ed i cicli operativi che le riguardano sono quelli indicati nelle circolari dello Stato Maggiore dell'esercito n. 20910/Mob. (con i relativi allegati) e n. 21394/Mob. rispettivamente in data 11 agosto 1945 e 10 ottobre 1945, allegate al presente decreto.

Le zone e le epoche in cui si sono effettuate le incursioni aeree o navali nemiche saranno determinate dal Ministro per l'interno. Ai fini del computo del periodo di tempo si terrà conto della reale durata delle incursioni aeree o navali nemiche, aumentate di un periodo di tempo durante il quale l'opera del personale può essere ritenuta svolta ancora in condizioni di pericolosità. Complessivamente per ogni incursione aerea o navale non potrà essere calcolato un periodo superiore a quindici giorni.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui all'art. 1 sarà fatto risultare dalle seguenti dichiarazioni:

a) per gli elementi impiegati nelle zone ove si sono svolte operazioni di guerra: « **Ha diritto alla conces-**

sione dei benefici previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, avendo esplicato, quale elemento costitutivo... (dell'U.N.P.A. - della C.R.I. - del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - della P.S.) la sua attività in servizio di guerra dal..... (data di inizio dell'attività) al..... (data di cessazione dell'attività) »;

b) per gli elementi impiegati nelle zone colpite da incursioni aeree o navali nemiche: « Ha diritto alla concessione dei benefici previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, avendo esplicato, quale elemento costitutivo..... (dell'U.N.P.A. - della C.R.I. - del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - della P.S.) il suo servizio durante incursioni..... (aeree o navali) nemiche per giorni..... (numero complessivo dei giorni) dal..... (data di inizio dell'effettivo particolare servizio) al..... (data di cessazione di detto servizio) ».

Le dichiarazioni saranno rilasciate dalle rispettive autorità gerarchiche, in base a sicuri elementi probatori da conservare agli atti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1947

Il Ministro per la difesa
GASPAROTTO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze e per il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1947
Registro Esercito n. 17, foglio n. 21. — GRASSI

(3992)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, riguardante le disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Visti i decreti interministeriali n. 3808/4506 del 13 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno successivo, al registro n. 9, foglio n. 203; n. 4404 del 17 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo, al registro n. 3, foglio n. 162; n. 6913/7775 dell'8 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre successivo, al registro n. 8, foglio n. 39, coi quali, a termine dell'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, corrispondente all'art. 51 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato succitato, fu determinato il rapporto in base al quale deve essere stabilito, ai fini della concessione del contributo statale, il valore dei fabbricati da ricostruire;

Ritenuto che, in seguito all'aumento verificatosi nei prezzi, sia della mano d'opera che dei materiali, è necessario aggiornare il rapporto stabilito con i decreti succitati;

Decreta:

Il rapporto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, riferito ai tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile, dal 1° gennaio 1947 resta fissato come appresso per ciascuna delle provincie sotto indicate:

	TIPO DI FABBRICATO			
	rurale	popolare	economico	civile
Sicilia:				
Agrigento	19	18	19	20
Caltanisetta	17	18	17	20
Catania	22	21	22	23
Enna	21	21	21	21
Ragusa	18	17	20	21
Siracusa	18	17	20	21
Trapani	24	26	26	28
Palermo	24	26	26	28
Messina	24	26	26	28
Emilia:				
Bologna	21	20	20	20
Ferrara	20	20	20	20
Forlì	24	22	23	25
Modena	24	22	23	24
Parma	24	22	23	25
Piacenza	24	22	23	25
Ravenna	19	19	20	21
Reggio Emilia	19	22	25	23
Liguria:				
Genova	28	29	29	30
Imperia	28	29	29	30
La Spezia	28	29	29	30
Savona	28	29	29	30

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1947
Registro Lavori pubblici n. 17, foglio n. 336. — SALVATORI

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1947.

Prezzi di vendita dei moduli del servizio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 2, lettera *a*), del regio decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2048, concernente, fra l'altro, la determinazione dei prezzi degli stampati del servizio dei conti correnti postali;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1946;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1947, il prezzo di vendita dei moduli del servizio dei conti correnti postali da

cedersi a pagamento ai correntisti, è stabilito come segue:

a) mod. ch 8 — bollettino versamento — fascicolo di 50 esemplari: L. 55;

b) mod. ch 16 — assegni — fascicolo di 25 esemplari: L. 50;

c) ch 16 speciali — fascicolo di 25 esemplari: L. 50;

d) ch 16 con attestazione — fascicolo di 25 esemplari: L. 50;

e) ch 16-*bis* — distinte per pagamenti multipli — fascicolo di 50 esemplari: L. 60;

f) ch 16-*ter* — ricevute per postagiro — fascicolo di 25 esemplari: L. 8;

g) ch 18 — avviso di ricevimento di assegni localizzati — pacco di 100 esemplari: L. 75;

h) ch 42-C — buste per spedizione degli assegni da vistare — per ogni 25 esemplari: L. 30.

Art. 2.

Gli assegni mod. ch 16 — Post — su carta non filogranata da usarsi esclusivamente per i postagiro, continueranno ad essere forniti gratuitamente ai correntisti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1947

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Registro Ufficio riscontro poste n. 16, foglio n. 73. — FAGGIANI

(4153)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1947.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare assicurazioni da parte della Società anonima di assicurazione « Unione italiana di sicurtà marittime », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 19 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1947, che approva la concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società anonima di assicurazione « Unione italiana di sicurtà marittime », con sede in Genova, mediante il trasferimento dell'intero portagoglio di detta Società nella Società per azioni « Unione mediterranea di sicurtà », Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Genova;

Decreta:

Alla Società di assicurazioni « Unione italiana di sicurtà marittime », con sede in Genova, è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione.

Roma, addì 19 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4146)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1947.

Nuova tariffa telegrafica tra l'Italia e la Città del Vaticano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 9 giugno 1930, n. 1182, che approva la Convenzione per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27, paragrafo 4, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo 1938) approvato con regio decreto 9 settembre 1933, n. 1868, che dà facoltà alle Amministrazioni dei Paesi del regime europeo di ridurre le loro tasse terminali;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1947;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale è stata elevata quella per l'interno della Repubblica italiana col decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 672, pur restando la tariffa con la Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo dal regolamento telegrafico internazionale;

Visto che lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale ordinaria in L. 2,75 con un minimo di percezione corrispondente a dieci parole per ogni telegramma:

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1947, la tassa dei telegrammi ordinari scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano è stabilita in L. 10 a parola, con un minimo di dieci parole per ogni telegramma.

La detta tassa, da ripartire in ragione di L. 7,25 per l'Italia, e L. 2,75 per la Città del Vaticano, è ridotta nella misura stabilita dal regolamento telegrafico internazionale per le altre categorie di telegrammi a tariffa ridotta.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Registro Ufficio riscontro poste n. 16, foglio n. 75. — FAGGIANI

(4154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 25 agosto 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Bernabé Toca y Perez de la Lastra, Console di Spagna a Torino, con giurisdizione sulle provincie di Torino, Aosta, Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli.

(4034)

In data 25 agosto 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Casimiro Cesano, Vice console onorario della Repubblica di El Salvador a Torino.

(4036)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 182, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Novi Ligure (Alessandria), di un mutuo di L. 6.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4126)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 188, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casteltermini (Agrigento), di un mutuo di L. 1.870.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4127)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 187, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sezze (Latina), di un mutuo di L. 2.120.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4128)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea.

Il dott. Luigi Diaco fu Giuseppe, nato a Catanzaro il 20 luglio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1951) serie 63ª n. 94 e n. 95 di L. 15.000 ciascuno, intestati a Scapolan Gian Carlo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Picchio Caterina ed il secondo vincolato d'usufrutto a favore di detta madre col pagamento degli interessi in Alessandria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 19 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3319)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 1943, serie H, n. 832 del capitale nominale di L. 20.500 e serie I, n. 764, del capitale nominale di L. 15.000 intestati a Tassara Elisa fu Giuseppe, moglie di Bonzanigo Stefano col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 19 luglio 1947

(3320) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 settembre 1947 - N. 172

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,425
Id 3,50 % 1902	74 —
Id 3 % lordo	64,50
Id 5 % 1935	79,60
Redimibile 3,50 % 1934	65,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,10
Id. 5 % 1936	81,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,375
Id. 5 % convertiti 1951	93,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esame a trentadue posti di ispettore aggiunto di terza classe (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Ispettorato del lavoro;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;
Visto il decreto 12 gennaio 1941 del Ministro per le corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 50 del 27 febbraio 1941, con il quale venne bandito un concorso per esami a sessantaquattro posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo, oggi Ispettorato del lavoro, dei quali quarantasei riservati ai possessori di diploma di perito tecnico industriale; dieci ai possessori di diploma di ragioniere e perito commerciale ed otto ai possessori di diploma di perito agrario;
Visto il successivo decreto 9 aprile 1941 del Ministro per le corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1941, con il quale i sessantaquattro posti anzidetti vennero ridotti alla metà, riservandosi i rimanenti trentadue a coloro che, all'epoca in cui fu bandito il concorso, si trovavano sotto le armi;
Vista la nota n. 76094/12106/2.19.1/1.3.1 del 23 settembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad indire i concorsi per la parte dei posti accantonati in applicazione all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a trentadue posti di ispettore aggiunto di terza classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

A tale concorso possono partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, alla data del 27 febbraio 1941 si trovavano sotto le armi o nella condizione di non aver potuto presentare, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, la domanda di ammissione al concorso bandito con il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1941, ovvero siano stati combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, o siano partigiani combattenti, o siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso bandito con il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, per partecipare al presente concorso debbono aver posseduto, alla data del 28 maggio 1941, tutti i requisiti richiesti dal citato decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

A ventitre dei posti messi a concorso potranno concorrere coloro che siano muniti del diploma di perito tecnico industriale. A cinque dei posti suddetti potranno concorrere coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale. A quattro dei posti suddetti potranno concorrere coloro che siano muniti del diploma di perito agrario.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale del personale e degli affari generali - Servizio ispettorato del lavoro - domanda in carta da bollo da L. 12 dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori dello Stato hanno facoltà di presentare entro il termine di sessanta giorni soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al predetto termine, e comunque, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Gli aspiranti che si trovino in servizio militare alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La domanda deve essere corredata di tutti i documenti sottoelencati:

A) certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla competente autorità, attestante che l'aspirante alla data del 27 febbraio 1941 si trovava sotto le armi o nella condizione di non aver potuto presentare, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, la domanda di ammissione al concorso bandito col decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1941, ovvero sia stato combattente della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, mutilato o invalido della guerra di liberazione, o sia partigiano combattente, o sia reduce dalla prigionia o deportazione;

B) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del 3° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

1) Tali limiti di età sono elevati:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, e per i combattenti decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) I suddetti limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui al precedente punto 1), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al terzo comma del precedente art. 1;

C) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

D) certificato su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

E) certificato generale penale negativo rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente anche se rilasciato a Roma;

F) certificato su carta da bollo da L. 8, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

G) certificato medico su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia, entro i dieci giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere:

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste della leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati o assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 8 del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

I) il titolo di studio a seconda del posto al quale l'aspirante chiede di concorrere e cioè:

1) diploma di abilitazione a perito tecnico industriale;
2) diploma di ragioniere o perito commerciale;
3) diploma di perito agrario.

Non sono valevoli, per l'ammissione al concorso, titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopraindicati, rilasciati dal cessato impero austro-ungarico.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero da una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

L) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

M) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dalla competente Amministrazione da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata o la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

N) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

O) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

P) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *L*) e *M*) del precedente art. 2 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *H*), *I*), *L*), *N*), di cui all'art. 2.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *F*), *G*) e *H*) del precedente art. 2, un certificato, su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per l'ammissione nella carriera di gruppo *B* del personale dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguire l'idoneità.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Servizio ispettorato del lavoro - quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'interessato, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;

2) legislazione del lavoro;

3) tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno.

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro, sulle tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno), sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo, sulla computisteria e su elementi di statistica metodologica.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) legislazione del lavoro;

2) ragioneria e computisteria;

3) nozioni di economia politica.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, su nozioni di diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale, degli altri titoli di credito, del fallimento), su nozioni di scienza delle finanze, su nozioni di contabilità generale dello Stato, su elementi di merceologia, su nozioni di statistica metodologica.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti agrari, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;

2) legislazione del lavoro;

3) industrie agrarie.

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro, sulle industrie agrarie, sull'ordinamento amministrativo, sulla economia ed estimo rurale, sulla contabilità agraria, su elementi di statistica metodologica.

Art. 9.

Lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte avrà la durata di otto ore.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di terza classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *B*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 11.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso uno degli Uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) del direttore generale del personale e degli affari generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero di grado non inferiore al 6°;

d) di un professore insegnante tecnologia industriale in un istituto industriale (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali);

e) di un professore insegnante ragioneria in una università o in un istituto tecnico superiore e di un magistrato di grado non inferiore al 6° (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali;

f) di un professore insegnante in un istituto tecnico agrario od in una scuola superiore di agricoltura, per i posti da conferire ai periti agrari.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale dovranno intervenire, con voto deliberativo, anche i membri di cui alle lettere *d*), *e*), *f*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1947

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 9, foglio n. 51

(4103)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.